



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 158 del Reg. Data 30.09.2014	OGGETTO: NOMINA LEGALE PER PROPORRE OPPOSIZIONE ALL'ATTO D' APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 462/2013 PROPOSTO DAI SIGG.RI CAPRINO ROSALIA E CARBONETTO ANTONINO.
------------------------------------	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **16,15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita in presenza dei Sigg.:

	Amministratore	Carica	Presenze
1	FULIA Dr. FRANCESCO	Sindaco	SI
2	CARROCCETTO Dr. CIRO	Vice Sindaco	SI
3	GHITTI D.ssa MERY	Assessore	SI
4	CARDALI FORTUNATA	Assessore	SI

Presenti 4
Assenti =

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Il Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:
Favorevole

VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le LL.RR. nn.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/28 e 30/2000

VISTO l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge regionale n. 44/91.

IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Fulia

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Ciro Carroccetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-09-2011

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Dalla Residenza Municipale, li 30-09-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	NOMINA LEGALE PER PROPORRE OPPOSIZIONE ALL'ATTO D' APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 462/2013 PROPOSTO DAI SIGG.RI CAPRINO ROSALIA E CARBONETTO ANTONINO.
----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 158 DEL 30-09-2014

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la sentenza n. 462/2013 emessa dal Tribunale di Patti, Sezione distaccata di S. Agata Militello, favorevole per questo Ente, a seguito procedimento instaurato dai Sigg.ri Caprino Rosalia e Carbonetto Antonino;

VISTO l'Atto D'Appello avverso la sopra citata sentenza n. 462/2013, proposto dai Sigg.ri Caprino Rosalia e Carbonetto Antonino, rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Di Salvo e Alfio Pappalardo, acquisito al protocollo di questo Comune in data 24/05/2014 al n. 4554, che fissa l'udienza giorno 27/10/2014;

DATO ATTO che per tutte le controversie davanti a un qualsiasi giudice ordinario o amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione Comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali, risultando pertanto necessario ricorrere ad un legale del libero foro, cui conferire lo svolgimento della prestazione professionale

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 dell'11 maggio 2012 la quale ha statuito che l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico ad un avvocato per le difese in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva in quanto il singolo esperimento non costituisce un appalto di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata soggetto al codice dei contratti pubblici bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta;

RITENUTO dovere proporre opposizione al sopra citato Atto D'Appello,

RITENUTO, altresì, di confermare l'incarico di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi dell'Ente, all'Avv. Antonino Testa, in ordine al sopra citato Atto D'Appello;

VISTO il relativo preventivo di spesa prodotto dal summenzionato professionista, acquisito al protocollo di questo Comune in data 26/09/2014 al N. 8598, dell'importo di € 6.266,33 comprensivo di IVA e CPA;

RITENUTO di dovere prendere atto del sopra citato preventivo precisando che, all'assegnazione della somma di € 500,00, a titolo di acconto, si procederà con successivo provvedimento non appena sarà approvato il Bilancio Esercizio Finanziario 2014;

DATO ATTO che l'incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell'art. 2229 e seguenti del codice civile, senza che si instauri rapporto di impiego e che lo stesso si svolgerà per un periodo determinato ed il compenso per lo svolgimento dell'attività richiesta è rapportato alla tipologia della prestazione professionale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. n. 48/1991;

VISTE le Leggi Regionali n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n.23/97, n. 23/98 e n. 30/2000;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per quanto specificato in premessa,

Di autorizzare il Sindaco a costituirsi per proporre opposizione all'Atto D'Appello, proposto dai Sigg.ri Caprino Rosalia e Carbonetto Antonino, conferendo incarico ad un legale di fiducia;

Di confermare l'Avv. Antonino Testa, quale difensore legale per rappresentare il Comune di San Fratello nel procedimento citato in oggetto;

Prendere atto del preventivo prodotto dall'Avv. Antonino Testa, acquisito al protocollo di questo Comune in data 26/09/2014 al N. 8598, dell'importo di € 6.266,33 comprensivo di IVA e CPA;


Dare atto che all'assegnazione della somma di € 500,00, a titolo di acconto, si procederà con successivo provvedimento non appena sarà approvato il Bilancio Esercizio Finanziario 2014;

Che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria al fine di evitare danni erariale certi e gravi all'Ente;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

San Fratello, lì 29/09/2014

IL PROPONENTE



SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

favorevole

Data 29/09/2014

Il Responsabile

Salerno

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

favorevole


Data 29.09.14

Il Responsabile

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonino)

RA



**STUDIO LEGALE
AVV. ANTONINO TESTA**

Via G. Pascoli, 23 – Tel.0941-723294 - 98076 S. Agata Militello (ME)

S. AGATA M.LLO LI' 21.05.2014

27 MAG 2014
6554

**SPETT.LE
COMUNE DI SAN FRATELLO
VIA SERPI
98075 SAN FRATELLO (ME)**

OGGETTO: TRIBUNALE DI PATTI N. 5703/00R.G – COMUNE DI SAN FRATELLO / ISTITUTO SUORE RIPARATRICI – CAPRINO ROSALIA – CARBONETTO ANTONINO – VOSTRO RIFERIMENTO DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N. 204 DEL 16.9.2008.

In data odierna è stata notificata presso il mio studio citazione in appello inerente il giudizio sopra riportato che in copia invio unitamente a copia della sentenza.

Ottenuto il rilascio delle copie conformi esecutive della sentenza, essa è stata notificata nei confronti delle controparti, sia personalmente che presso il domicilio eletto dal loro procuratore legale.

Qualora fosse Vs. intenzione procedere ai fini di ottenere il rilascio dei terreni occupati si trasmetteranno gli atti di precetto da notificare al Sig. Carbonetto Antonino e alla Sig.ra Caprino Rosalia.

Avendo esaurito l'attività professionale inerente il grado di giudizio trasmetto parcella unitamente a nota esplicativa depositata in giudizio delle voci che hanno concorso a determinare l'ammontare.

Cordiali saluti.

Avv. Antonino Testa

Allegato come sopra

Avv. LUCIO DI SALVO
Patrocinante in Cassazione
Via F. Riso n. 9
Tel. e Fax 0921 / 337557
98077 S.Stefano DI Camastra

AVV. ALFIO PAPPALARDO
Via Medici. 189 - 98076 SANT'AGATA MILITELLO
Tel. e fax: 0941.799653 - 328385
E-mail: alfio@studiopappalardo.eu

Cefre

Ecc.Ma CORTE D'APPELLO DI MESSINA

SEZ. CIVILE

ATTO DI APPELLO

I signori CAPRINO Rosalia, nata a San Fratello il 18.12.1942, C.F.: CPRRS142T58H850T, ivi residente, C.da Calcineri, e CARBONETTO Antonino, nato a San Fratello il 21.08.1937, C.F.: CRBNNN37M21H850E, ivi residente, Via Gioberti, 39, elettivamente domiciliati in Messina, Via Verdi, 85, presso lo studio dell'avv. Concetta Bosurgi, rappresentati e difesi, per procura rilasciata in sede al presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Lucio Di Salvo, con studio in S. Stefano di Camastra alla via F. Riso n. 9, (Cod. Fisc. DSLLSL69L27G273F), e Alfio Pappalardo, con studio in Sant'Agata Militello, Via Medici, 189, (Cod. Fisc. PPPLFA66B04H850D), i quali dichiarano di volete ricevere, rispettivamente, tutte le comunicazioni e notificazioni ai seguenti numeri ed indirizzi anche di posta elettronica certificata, fax 0921/337557, p.e.c. luciodisalvo@avvocatimistretta.it, fax 0941.799653, Pec alfio.pappalardo@avvocatipatti.it,


Nonniamo e costituiamo i nostri procuratori e difensori con facoltà anche disgiunte, a ogni fase e grado del present procedimento, gli avv.ti Lucio Di Salvo e Alfio Pappalardo, cui conferiamo ogni più ampia facoltà di legge, in essa compresa quella di transiger e conciliare il present giudizio, rinunciare all'atto d appello qui a margine trascritto a tutti e/o a parte dei motivi in esso contenuti, designare sostituti processuali, con facoltà anche di sub delega per le udienze. Dichiariamo di eleggere domicilio in Messina, Via Verdi, 85, presso lo studio dell'avv. Concetta Bosurgi, non prima di avere ricevuto le prescritte informazioni sul trattamento dei nostri dati personali e sensibili, di essere stati informati circa la possibilità e i benefici fiscali connessi all'eventuale instaurazione di procedimento di mediazione, di essere stati informati circa i possibili sviluppi della controversia in atto e del costo complessivo per la medesima.

Carbonetto
Lucio Di Salvo
Caprino Rosalia

Vere ed autentiche le firme

Avv. Lucio Di Salvo

Avv. Alfio Pappalardo



CONTRO

IL COMUNE DI S. FRATELLO, in persona del Sindaco pro-tempore,

(Cod. Fisc. 84000410831), elettivamente domiciliato nel giudizio di primo grado in S. Agata Militello alla via G. Pascoli n. 23 presso lo studio dell'avv. Antonino Testa, che lo rappresenta e difende giusta delibera di G.M. n. 204 del 16/09/2008 e di mandato in atti.

E NEI CONFRONTI DI

ISTITUTO SUORE RIPARATRICI, in persona del legale rappresentante, contumace.

AVVERSO

la sentenza n. 462/13 del Tribunale di Patti – Sezione Distaccata di Sant'Agata Militello, emessa in data 02/10/2013, depositata in data 28/11/2013, Giudice Unico dott. Pietro Miraglia, nella causa iscritta al ruolo generale n. 5703/00.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 04/10/2000, il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, citava in giudizio la signora Caprino Rosalia, il signor Carbonetto Antonino e l'Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- Accertare e dichiarare che la convenuta Caprino Rosalia, per i motivi di

cui in narrativa, sull'area usucapita, sita in territorio di San Fratello, in catasto al foglio 32, part. 1538, confinante con la via Ruggero Settimo, con via Carlo Cottone e con proprietà della stessa convenuta, separata dalla part.lla 1335, non ha esercitato alcun possesso ad usucapionem e, pertanto, la detiene sine titulo;

- Accertare e dichiarare che il convenuto Carbonetto Antonino, per i motivi di cui in narrativa, sull'area usucapita, sita in territorio di San Fratello, in catasto al foglio 32, part. 1540, are 2,25, confinante con il terreno detenuto dalla convenuta Caprino Rosalia, separata dalla part. 1335, non ha esercitato alcun possesso ad usucapionem e pertanto la detiene sine titulo.

- Accertare e dichiarare che l'Ente attore ha posseduto da tempo inmemorabile o, comunque, da oltre vent'anni, pubblicamente pacificamente, animo domini e senza opposizione alcuna le aree site nel Comune di San Fratello al foglio n.32 part. 1335, 1538, 1540, confinanti, la prima, con terreno comunale da tre lati e, dall'altro lato, con terreni detenuti dai convenuti Caprino e Carbonetto, la seconda, con via Ruggero Settimo, via Carlo Cottone, da due lati con la part. 1335 intestata all'Istituto convenuto.

- Conseguentemente accertare e dichiarare che il Comune di San Fratello è proprietario per intervenuta usucapione ventennale del terreno sito nel

territorio di San Fratello, in catasto al foglio n.32 part. 1335, detenuta dal Comune attore, 1538,1540 e per l'effetto condannare i convenuti all'immediato rilascio a favore del Comune delle aree dagli stessi detenute.

Premesso che le aree sopraindicate sono state oggetto di donazione, risalente al 12-11-1962, da parte del Comune di San Fratello e in favore dell'Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, per la realizzazione di un orfanotrofo, il Comune di San Fratello, con l'atto introduttivo del presente giudizio chiedeva, inoltre: - che fosse accertato e dichiarato il mancato perfezionamento delle suddetta donazione o in subordine, che la stessa venisse dichiarata improduttiva di effetti giuridici per la mancata realizzazione dell'orfanotrofo.

Vieppiù, in via ulteriormente subordinata, chiedeva che fosse accertato e dichiarato che le aree oggetto di controversia, erano in tutto o in parte gravate da servitù di uso pubblico in forza di usucapione ventennale, posto che le suddette venivano utilizzate quale sede dell'annuale fiera del bestiame.

- Con provvedimento del 18-12-2000, per tardiva costituzione della parte attrice, la causa, iscritta al n. 5703-2000 R.G., veniva cancellata dal ruolo, e riassunta dal Comune di San Fratello con atto notificato in data 02-03-2001.

- Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio i

convenuti, signora Caprino Rosalia ed il signor Carbonetto Antonino, mentre rimaneva contumace l'Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore.

In particolare, i convenuti contestavano le domande formulate da parte attrice, premettendo di essere proprietari, rispettivamente, della part. 1538, la sig.ra Caprino Rosalia, e, della part. 1540, il sig. Carbonetto Antonino, per averli acquistati per effetto di intervenuta usucapione come statuito con le sentenze rispettivamente n. 79/00 del 04.04.2000 e n. 102/00 del 15.05.2000 emesse dal Tribunale di Sant'Agata di Militello.

- Ciò posto, considerato che il possesso ad usucapionem esercitato dai convenuti era già stato accertato con sentenza passata in giudicato e che il giudizio incoato dal Comune era un mero giudizio ordinario e non una opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., la sig.ra Caprino ed il sig. Carbonetto invocavano il principio di efficacia riflessa delle sentenze in questione, come affermazione oggettiva di verità anche nei confronti del Comune di San Fratello, soggetto estraneo al precedente giudizio, senza la necessità di esperire ulteriori prove, e sulla base di ciò, all'udienza del 13.03.2002, chiedevano che la causa fosse trattenuta per la decisione.

- Il G.U., dott. Cartoni si riservava sulla detta richiesta e con ordinanza di scioglimento della riserva del 17.08.2002, in accoglimento dell'istanza dei

convenuti, dichiarava la causa matura per la decisione invitando le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 03.07.2003.

Così la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Successivamente, però, a seguito del trasferimento del G.U. dott. Cartoni, la causa veniva rimessa sul ruolo e si procedeva all'istruzione della stessa con l'ammissione delle prove richieste dalle parti e l'escussione dei relativi testimoni.

Completata l'attività istruttoria, la causa veniva decisa con la sentenza n. 462/2013 del 02.10.2013, depositata il 28.11.2013, notificata al difensore ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione di gravame in data 17.04.2014 che così statuiva: *dichiara il Comune di San Fratello proprietario del terreno oggetto del giudizio; condanna i convenuti a rilasciare i terreni rispettivamente occupati; condanna i predetti convenuti, in solido alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5000,00 di cui € 338,83 per spese oltre accessori di legge.*

L'impugnata sentenza si appalesa ingiusta ed erronea e pertanto si impugna per i seguenti motivi:

- La sentenza non potrà che essere riformata nella parte in cui a pag. IV, dopo avere correttamente qualificato la domanda riconvenzionale di

intervenuta usucapione proposta dagli appellanti, come eccezione riconvenzionale, ha ritenuto quest'ultima infondata affidandosi alle seguenti argomentazioni: *“Per ciò che riguarda il terreno della sig.ra Caprino, è sufficiente rilevare che, in occasione dell'esecuzione di un provvedimento Comunale di sgombero del terreno in oggetto, occupato dalla convenuta, questa si sarebbe opposta, assumendo di detenere il terreno in forza di concessione comunale. La circostanza deve ritenersi acquisita, in quanto riferita dal geometra Versaci e dal comandante dei VVUU, presente in loco al momento dell'esecuzione dell'ordinanza, che cita addirittura la data e il numero del protocollo della richiesta di concessione. Detta dichiarazione che manifesta l'univoca volontà di riconoscere l'altrui diritto, è pertanto idonea a interrompere i termini dell'usucapione. D'altro Canto nel corso del 1996 il possesso è stato interrotto e la convenuta, com'era suo onere, non ha dimostrato di averlo recuperato entro l'anno (art. 1167c.c.). Pertanto la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova che l'usucapione fosse già maturata al momento della presentazione della domanda di concessione o, al più, al momento dello sgombero. Detta prova non è stata raggiunta, in quanto nessuno dei testi escussi riferisce che l'occupazione sia iniziata in un periodo anteriore al 1976. Ne discende il rigetto dell'eccezione”.*

“Anche l'eccezione del sig. Carbonetto deve essere rigettata, atteso che i dipendenti del comune sono concordi nel dichiarare che l'ente non ne ha mai dismesso il possesso provvedendo alla pulizia periodica e che praticamente i testi escussi hanno dichiarato che

sul terreno veniva organizzata l'annuale fiera del bestiame e - sebbene nella sola parte pianeggiante - venivano periodicamente montati circhi e giostre. Il sole teste Carrocetto ricorda che il terreno oggetto di usucapione da parte del Carbonetto, circa vent'anni addietro, era recintato. Riferisce tuttavia, che a seguito della rimozione della recinzione, avvenuta circa tredici anni prima, il terreno veniva utilizzato per la fiera comunale del bestiame. L'eccezione di Carbonetto appare pertanto affatto sformita di prova".

Le superiori argomentazioni, indicate dal Giudice di prime cure a sostegno del rigetto dell'eccezione di usucapione, non sono assolutamente condivisibili ed anzi si appalesano erronee.

Infatti, non può sottacersi l'errore riscontrabile nella sentenza di primo grado, allorquando il Giudice, come in precedenza accennato, pur correttamente qualificando l'eccezione proposta dalla Sig.ra Caprino e dal Sig. Carbonetto, come eccezione riconvenzionale fondata sulle sentenze n. 79/00 del 04.04.2000 e n. 102/00 del 15.05.2000 emesse dal Tribunale di S.Agata Militello, ha erroneamente ritenuto, in spregio al fondamentale principio dell'onere della prova, che gli stessi dovessero fornire una diversa ed ulteriore prova dell'intervenuto acquisto della proprietà, già indiscutibilmente cristallizzato in capo agli appellanti in virtù delle richiamate sentenze.

Il Giudice di primo grado ha, invero, ritenuto paradossalmente infondata

l'eccezione riconvenzionale (che avrebbe dovuto avere la funzione di paralizzare la domanda di usucapione di controparte) senza assolutamente curarsi di verificare la fondatezza della domanda principale proposta dal Comune di San Fratello, che, come si evince dalla stessa decisione, è rimasta assolutamente sfornita di prova e peraltro non accolta dallo stesso decidente. Quindi, nella sentenza impugnata, il Giudice, invertendo l'onere della prova, si è preoccupato di valutare la fondatezza della eccezione formulata dai convenuti, analizzando, solo in parte, le prove fornite dagli stessi ed omettendo di valutare gli indiscutibili effetti dichiarativi delle due sentenze passate in giudicato .

Sul punto, non pare ozioso evidenziare che il Comune di San Fratello in siffatto procedimento avrebbe dovuto provare in maniera più rigorosa il possesso ad usucapionem del terreno in oggetto.

Quanto sopra, in quanto, l'Ente appellato, già nell'anno 1962, si era spogliato con l'atto di donazione precitato anche del possesso del detto terreno e le sentenze di usucapione in favore degli appellanti avevano accertato con valenza dichiarativa che il potere di fatto sui terreni a far data dal 1962 risultava in capo agli stessi.

A questo punto il Comune di San Fratello, nel presente giudizio avrebbe dovuto provare in maniera più puntuale e rigorosa di avere mantenuto,

invece, esso stesso, il possesso sui terreni in questione, e ciò sarebbe servito a sconfessare l'accertamento dichiarativo della proprietà che, come detto, è intervenuto a favore dei convenuti con le sentenze n. 79/00 del 04.04.2000 e n. 102/00 del 15.05.2000.

Quindi, il Comune di San Fratello, avrebbe dovuto, come attore, fornire la prova di avere posseduto il terreno, non solo nei precedenti 20 anni rispetto alla data di introduzione del giudizio (anno 2000), ma, soprattutto, di averlo posseduto dopo il 1962, nei successivi venti anni, per potere così rivendicare la proprietà dei terreni che invece era stata trasferita a titolo originario agli odierni appellanti in virtù delle sentenze di usucapione di cui sopra, proprio per tale periodo di possesso indisturbato.

In tali sentenze si statuisce e si accerta, erga omnes e con valenza di giudicato, che la signora Caprino e il signor Carbonetto, rispettivamente dal 1962 e dal 1970, hanno posseduto *"comportandosi come proprietari, pubblicamente e pacificamente i terreni"* (si veda sentenze in atti), e dunque era onere indiscutibile del Comune di San Fratello, sia nell'ipotesi di valida donazione, che nella denegata ipotesi opposta, fornire la prova che per quel periodo, in realtà, il possesso dei terreni era stato in capo al Comune e non ai convenuti.

Dalla stessa lettura della sentenza, oltre che dalle risultanze istruttorie, si

evidenza, invece, che l'Ente attore quella prova non solo non l'ha fornita ma neanche l'ha articolata, e, addirittura, il Giudice di prime cure, apoditticamente, scrive, a pag IV, che il Comune di San Fratello nel 1996 avrebbe interrotto il possesso della signora Caprino sul terreno con un provvedimento di sgombero, ritenendo anche che, siccome nessuno dei testi ha specificato che l'occupazione fosse iniziata prima del 1976, l'eccezione dei convenuti deve essere rigettata (cfr. sentenza sul punto).

Orbene, a parte le considerazioni sulla paradossale inversione dell'onere della prova, che nella sentenza si teorizza e che codesta Corte territoriale si spera non mancherà di chiarire, il Giudice di prime cure ha cristallizzato il palese errore in cui è incorso, allorquando, con la decisione impugnata, ha escluso l'efficacia, quantomeno probatoria, delle due sentenze di usucapione sopra richiamate, che, al contrario di quanto sostenuto, accertavano ed accertano proprio il possesso ultraventennale dei convenuti, iniziato, per la Sig.ra Caprino a far data dall'anno 1962, e, per il Sig. Carbonetto, a far data dal 1970 (si vedano sentenze prodotte in atti).

Tale situazione di fatto, acclarata documentalmente, non è risultata in nessun caso contraddetta dalle risultanze istruttorie per entrambi i convenuti e nella sentenza, nonostante l'ente non ha provato la propria domanda principale di usucapione dei terreni, si è ritenuto

irragionevolmente di dovere statuire il rigetto dell'eccezione riconvenzionale, così ribaltando in maniera, a dir poco irrituale, le statuizioni di due sentenze ormai passate in giudicato.

Deve, pertanto, considerarsi del tutto erronea, illogica e contraddittoria la decisione impugnata, nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto di non dovere accogliere la domanda principale di usucapione dell'Ente attore, e, paradossalmente e dell'altro, ha ritenuto di dovere rigettare anche l'eccezione riconvenzionale dei convenuti, negando l'efficacia "erga omnes" dell'intervenuta usucapione in capo agli stessi ed eliminando così gli effetti di due sentenze aventi autorità di cosa giudicata. Il tutto, sulla base di asserite prove acquisite in questo giudizio, peraltro frammentarie e relative a fatti, periodi e circostanze diversi rispetto a quelli su cui si fondavano le sentenze di usucapione in questione (che hanno accertato il possesso animo domini della signora Caprino dal 1962 per i successivi 20 anni e per il Carbonetto dal 1970).

In Sentenza, infatti, il Giudice di prime cure ha ritenuto che la presunta dichiarazione della sig.ra Caprino, erroneamente riferita dal teste Versaci e dal comandante dei vigili urbani, o l'ordinanza di sgombero del 1996, avrebbero avuto l'effetto di interrompere il possesso ad usucapionem esercitato dalla medesima, ma non ha inspiegabilmente tenuto conto del

fatto che entrambi i convenuti a quella data avevano già usucapito abbondantemente i terreni, come è stato acclarato e dichiarato nelle relative sentenze, con forza di giudicato, (che confermano come il possesso "uti dominus" sia stato esercitato dalla Caprino, sin dall'anno 1962, e dal Carbonetto, sin dall'anno 1970).

Parimenti viziata deve poi considerarsi la sentenza del Tribunale, nella parte relativa alla valutazione delle prove, posto che, proprio con riferimento alla posizione del Carbonetto, i testi escussi, nell'affermare che l'Ente comunale utilizzava il terreno per l'annuale fiera del bestiame, hanno fatto riferimento alla sola particella n. 1535 e non già alla 1540, che era quella in esclusivo possesso del sig. Carbonetto oggetto del presente giudizio.

Inoltre, il Giudice di prime cure, omettendo di valutare nella motivazione della decisione le sentenze di usucapione sopra richiamate ha di fatto disatteso il principio di cui all'art. 2909 c.c. secondo cui *"l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa"*.

Ritiene questa difesa che, nell'ipotesi che ci occupa, il Comune di San Fratello doveva e deve considerarsi "avente causa" rispetto all'Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, a cui nel lontano 1962 aveva donato il terreno oggetto di causa. Infatti, per potere rientrare nel possesso del

terreno e riacquistarne la proprietà il predetto Ente comunale è stato costretto a citare in giudizio l'Istituto al fine proprio di ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto di donazione a suo tempo stipulato.

E' evidente, quindi, che potendosi considerare il Comune di San Fratello avente causa del suddetto Istituto religioso, ai sensi dell'art. 2909 c.c. il medesimo subisce l'efficacia diretta delle sentenze passate in giudicato, con cui è stata statuita la proprietà per intervenuta usucapione in capo degli odierni appellanti. Ciò posto, per come aveva ritenuto il Giudice dott. Cartoni, durante la prima fase del procedimento, il giudizio di primo grado poteva essere deciso, senza necessità di ulteriore istruttoria, sulla base della documentazione depositata in atti, per addivenire al rigetto in toto delle richieste attoree, in considerazione della declaratoria di intervenuta usucapione dei terreni oggetto di causa, giuste sentenze aventi autorità di giudicato n. 79/00 del 04.04.2000 e n. 102/00 del 15.05.2000 emesse dal Tribunale di Sant'Agata di Militello.

In ogni caso e anche nell'ipotesi in cui tale efficacia diretta dovesse essere esclusa, non si potrà in alcun modo negare e riconoscere, come, invece, sembra avere erroneamente escluso il Giudice di primo grado, l'efficacia indiretta delle dette sentenze, rispetto ai fatti accertati nel corso dei

precedenti giudizi e della relativa attività istruttoria regolarmente espletata. Le dette pronunce, che contengono una affermazione obiettiva di verità, avrebbero dovuto essere valutate senz'altro come prova documentale (quantomeno l'accertamento del fatto – possesso ivi dichiarato) a supporto dell'eccezione dei convenuti, certamente idonea a paralizzare la domanda attorea, e non essere ignorate del tutto, come se i fatti nelle stesse accertati non fossero mai accaduti.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che “Rispetto ai terzi, infatti, la sentenza passata in giudicato può esclusivamente avere la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, ma spetta al giudice di merito di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa”. (Si cfr. Cass. 18.05.1999, n. 4821) (si veda anche “Il principio sancito dall'art. 2909 cod. civ., in virtù del quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, pur implicando, a contrario, l'esclusione dell'efficacia vincolante di detto accertamento nei confronti dei soggetti che non abbiano preso parte al giudizio, non comporta l'inutilizzabilità nei confronti dei terzi come prova o elemento di prova in ordine alla situazione giuridica che abbia costituito oggetto dell'accertamento giudiziale.

Ai fini della formazione del proprio convincimento, il giudice è infatti libero di avvalersi, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche delle prove raccolte in un diverso processo svoltosi fra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza pronunciata nel medesimo giudizio costituisce documentazione. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 27 aprile 2011, n. 9384 sulla scia delle precedenti (cfr. Cass. 5 novembre 2009, n. 23446; Cass., Sez. III, 31 ottobre 2005. n. 21115).

Per quanto sopra, è evidente, che il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto tralasciare l'efficacia probatoria delle sentenze di usucapione prodotte agli atti di causa, e comunque avrebbe dovuto nella motivazione dare conto dei motivi a fondamento dell'omissione. Infatti, la carenza di prova che il giudicante avverte nell'affermare a pag. IV della sentenza " *detta prova non è stata raggiunta, in quanto nessuno dei testi riferisce che l'occupazione sia iniziata in un periodo anteriore al 1976*" avrebbe dovuto senz'altro essere integrata dalle sentenze di usucapione, che (a fronte della mancata indicazione da parte dei testi escussi in questo giudizio di primo grado del momento in cui ha avuto inizio il possesso ad usucapionem della sig.ra Caprino e del signor Carbonetto), dimostravano documentalmente che tale possesso risultava invece in capo alla prima da tempo immemorabile, anzi con precisione dal 1962, ed in capo al secondo dal 1970, e, quindi, certamente prima del 1976.

.....

In definitiva, quindi, in ossequio al nuovo disposto dell'art. 348 bis e ter c.p.c. ed alla luce delle superiori argomentazioni la sentenza di primo grado dovrebbe essere così riformata, in relazione alla parte oggetto di contestazione, statuendo che: certamente fondata appare e deve ritenersi l'eccezione formulata di convenuti signori Caprino e Carbonetto e quindi idonea a paralizzare le contrapposte domande attoree, in quanto il possesso ultraventennale ad usucapionem, esercitato dai convenuti già a far data dal 1962 per la signora Caprino e dal 1970 per il signor Carbonetto, (che ha determinato l'acquisto della proprietà a titolo originario in capo agli stessi in virtù delle sentenze n. 79/00 del 04.04.2000 e n. 102/00 del 15.05.2000 emesse dal Tribunale di S. Agata di Militello), non è risultato in alcun modo contestato e/o escluso dalle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado. Considerato inoltre che il Comune di San Fratello non ha fornito alcuna prova del proprio possesso ad usucapionem che possa considerarsi prevalente rispetto a quello accertato in capo agli odierni appellanti, certamente dovranno essere rigettate tutte le domande proposte da parte attrice e confermata la proprietà in capo ai convenuti.

- Altrettanto ingiusta ed erronea, si appalesa la sentenza di primo grado

nella parte in cui afferma ed acclara che *“la donazione del terreno all'Istituto Religioso deve essere dichiarata inefficace, essendo stata sottoposta alla condizione risolutiva della realizzazione di un orfanotrofio, che doveva essere realizzato nel termine di quattro anni dall'immissione in possesso. Essendo ormai trascorsi oltre cinquant'anni e non essendo stato realizzato alcun orfanotrofio il Comune deve essere dichiarato ancora proprietario. I convenuti devono pertanto essere condannati al rilascio delle porzioni di terreno rispettivamente occupate.*

Anche in tale caso, almeno a parere di chi scrive, il Giudice di primo grado è incorso in un ulteriore evidente errore di valutazione, laddove ha ritenuto che la donazione fosse sottoposta ad una condizione risolutiva così come disciplinata dal Codice Civile, poichè il donante, Comune di San Fratello, avrebbe subordinato l'efficacia della stessa alla realizzazione di un orfanotrofio sull'area oggetto dell'atto pubblico.

Sul punto e a ben vedere, che il contratto di donazione fosse sottoposto a condizione risolutiva risulta solo e dalle mere dichiarazioni labiali contenute negli atti di parte attrice, assolutamente in contrasto con le inconfutabili risultanze documentali emerse dall'atto di donazione e dalla trascrizione dello stesso (cfr. documentazione prodotta agli atti dal Comune).

Senza volere tediare l'Ecc.ma Corte adita con le scontate argomentazioni relative alle rigidissime formalità richieste dal nostro ordinamento rispetto

alla possibilità di sottoporre gli atti di liberalità a condizioni sospensive o risolutive, appare però necessario evidenziare soltanto che, laddove le parti avessero inteso sottoporre la donazione in questione alla condizione risolutiva avente ad oggetto la realizzazione dell'orfanotrofio, avrebbero dovuto certamente provvedere: 1) A cristallizzare la detta condizione in maniera esplicita nell'atto di donazione; 2) In ogni caso, si sarebbe dovuto contemplare l'obbligo di restituzione del terreno al mancato avveramento della condizione, proprio per specificare che si intendeva subordinare l'efficacia dell'atto alla stessa; 3) Tale condizione risolutiva doveva essere tassativamente indicata ed inserita nella nota di trascrizione dell'atto di donazione, per le imprescindibili esigenze di pubblicità nei confronti dei terzi collegate proprio agli effetti dell'atto.

Orbene, seppur con notevole difficoltà, l'attenta lettura dell'atto di donazione, vergato a mani dal Notaio dott. Giuseppe Manzo da Sant'Agata Militello in data 12/11/1962, allegato alla produzione di parte attrice, ha invece rivelato l'assoluta inesistenza di qualsiasi dicitura o frase all'interno dell'atto che faccia riferimento a tale condizione risolutiva e alla necessità di restituzione del bene in caso di mancata realizzazione dell'orfanotrofio (si veda atto di donazione). Inoltre, non vi è traccia di tale condizione nella nota di trascrizione al registro della Conservatoria immobiliare, e, dunque, i

terzi non avrebbero mai potuto avere conoscenza di tale condizione risolutiva.

Né e in senso contrario poteva e può apprestarsi rilevanza alcuna al richiamo contenuto nell'atto di donazione alle deliberazioni di giunta municipale che hanno preceduto l'atto di liberalità, in quanto vero è che negli atti amministrativi l'Ente comunale aveva deciso di cedere il terreno per la costruzione di un orfanotrofio e purchè la costruzione venisse iniziata entro l'anno ma è altrettanto vero che il medesimo atto amministrativo non conteneva e non contiene alcuna espressa volontà dell'Ente di sottoporre a condizione risolutiva il medesimo atto di liberalità, né tanto meno è stato espressamente previsto l'obbligo alla restituzione in caso di mancata realizzazione. Ragion per cui, veramente errata ed ingiusta deve considerarsi la sentenza impugnata, allorquando, a distanza di cinquant'anni dall'intervenuta cessione in donazione, ha ritenuto di dovere dichiarare l'inefficacia "ex tunc" dell'atto pubblico di donazione, con conseguente grave pregiudizio per le posizioni e gli effetti giuridici nel frattempo maturati nei confronti di terzi. Infatti, il Giudice di primo grado, sul punto, si limita ad affermare: *"la donazione del terreno all'istituto religioso deve essere dichiarata inefficace, essendo stata sottoposta alla condizione risolutiva della realizzazione di un orfanotrofio, che doveva*

essere realizzato nel termine di quattro anni dall'immissione in possesso. Essendo ormai trascorsi oltre cinquant'anni e non essendo stato realizzato alcun orfanotrofio, il Comune deve essere dichiarato ancora proprietario".

Sul punto il Giudice del Tribunale, ha ommesso ogni argomentazione o spiegazione circa il percorso logico giuridico che lo ha portato a simili conclusioni, dimostrando di non avere assolutamente tenuto conto della produzione documentale depositata in atti, che, come in precedenza accennato, esclude categoricamente la possibilità di ritenere sussistente una condizione risolutiva nella donazione di cui oggi si discute. E' evidente, quindi, che stante l'assenza dei richiamati indefettibili presupposti, la costruzione dell'orfanotrofio non poteva costituire in alcun modo condizione risolutiva dell'atto di donazione in questione, ma al limite un semplice "modus" o addirittura una mera raccomandazione, il cui inadempimento da parte del donatario, poteva legittimare, ovviamente nei previsti termini prescrizionali, apposita domanda di risoluzione dell'atto pubblico per inadempimento che, nel caso di specie, non è mai stata formulata ed avanzata da parte del Comune, neanche in questo giudizio, ad ulteriore dimostrazione del totale disinteresse che lo stesso ha mostrato rispetto alla proprietà dei terreni almeno sino all'anno 2000.

.....

Tale interpretazione è confermata dall'orientamento unanime della Suprema Corte secondo cui *"la mancata previsione di un obbligo di restituzione è incompatibile con la natura della condizione risolutiva e conseguentemente la fattispecie deve essere ricondotta alla donazione modale o addirittura qualificata come semplice raccomandazione. Il quarto comma dell'art. 793 c.c. ('donazione modale') prevede che la risoluzione della liberalità per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, solo se prevista nell'atto di donazione"* (Cass., 17 aprile 1993, n. 4560, in Foro It., 1994, I, 1114; Trib. Catania, 25 marzo 1993, in Foro It., 1995, I, 696; Cass., 30 marzo 1985, n. 2237, in Arch. Civ., 1985, 1086; Cass., 29 maggio 1982, n. 3329, in Foro It., 1983, I, 756). Sul punto, per inciso, preme rilevare la differenza di disciplina tra donazione modale e onere testamentario, perché solo in quest'ipotesi, a prescindere da ogni espressa previsione, la risoluzione è possibile, ai sensi dell'art. 648 c.c., se l'inadempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione" (Cass., 29 maggio 1982, n. 2350, in Mass. Giur. It. 1982 e Foro It., 1983, I, 756).

Così posto, deve parimenti considerarsi errata la sentenza nella parte in cui afferma che la donazione del terreno in favore dell'Istituto religioso è da intendersi come donazione sottoposta a condizione risolutiva e non come donazione modale.

.....

In relazione alla parte di sentenza sopra contestata, quindi si ritiene che la stessa dovrebbe essere riformata come segue: **Rispetto alla donazione effettuata dal Comune in favore dell'Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore ritenere insussistente la condizione risolutiva dell'obbligo di realizzazione di un orfanotrofio, per carenza dei presupposti di legge, stante 1) la mancanza di espressa indicazione della stessa nell'atto pubblico di donazione, nella nota di trascrizione della Conservatoria dei registri immobiliari e negli atti deliberativi del Comune e 2) la carenza dell'obbligo di restituzione dei terreni nell'ipotesi di mancata realizzazione dell'opera.**

Ciò posto, quindi, la donazione deve considerarsi perfettamente valida ed efficace, con la conseguenza che deve essere confermata la proprietà dei detti terreni in capo agli appellanti che li hanno validamente usucapiti a seguito di azione civile esperita nei confronti dell'Istituto religioso che ne risultava l'effettivo proprietario.

Con premesso, i sigg. Caprino Rosalia e Carbonetto Antonino, come sopra ~~representati~~ rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati,

CITANO

il Comune di San Fratello, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e procuratore

costituito avv. Testa Antonino in S. Agata di Militello alla via Giovanni
pascoli n. 23, e

Istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore, in persona del legale
rappresentante, domiciliato per la carica in Roma alla via Gregorio XI, n.

26.

a comparire dinnanzi alla Corte D'appello di Messina, Sezione e Giudice
designandi, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno **27.10.2014** ore di rito,
con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166 e 347
c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto,
oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c. dal
Giudice, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c. e, inoltre,
con l'avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia
per non sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis adversis

TENERE E DICHIARARE, in riforma della impugnata sentenza, che la
sog. Caprino Rosalia ed il sig. Carbonetto Antonino sono proprietari
esclusivi, rispettivamente dei terreni di cui alle particelle n. 1538 e 1540,
per averne avuto il possesso ad usucapionem rispettivamente a far data dal

1962 e dal 1970, per le causali di cui in narrativa.

Rigettare, quindi, le contrapposte domande proposte dal comune di San Fratello che non hanno trovato accoglimento nella sentenza di primo grado oggetto della presente impugnazione.

RITENERE E DICHIARARE, in riforma dell'impugnata sentenza, ~~meramente~~ valido ed efficace il contratto di donazione dei terreni in ~~questione~~ stipulato nel lontano 1962 in favore dell'Istituto delle Suore ~~Religiose~~ del Sacro Cuore.

Confermare, quindi, la proprietà degli appellanti per l'intervenuta ~~usucapione~~ usucapione dichiarata con le relative sentenze emesse dal Giudice unico del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di Sant'Agata Militello, nei confronti del suddetto Istituto Religioso.

IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA

~~nella~~ denegata ipotesi in cui la Corte D'Appello adita ritenesse inefficace, a conferma di quanto indicato nella sentenza impugnata, la donazione in favore dell'istituto religioso a causa del mancato avveramento della condizione risolutiva,

In ogni caso RITENERE E DICHIARARE in riforma dell'impugnata sentenza, decaduto per legge il Comune di San Fratello dalla proprietà dei ~~terreni~~ terreni in questione, per l'intervenuta usucapione degli stessi da parte della

signora Caprino Rosalia e Carbonetto Antonino che lo hanno posseduto già a
data dal 1962 al 1970 per le causali di cui in narrativa.


RIGETTARE, quindi, la domanda di rilascio dei fondi in questione,
formulata dal Comune di San Fratello, così come tutte le altre domande
contrapposte.


Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della
presente controversia, avuto riguardo alla rendita catastale aggiornata dei
terreni oggetto di giudizio, è pari ad euro 11.000,00 ed è pertanto soggetta
al pagamento del contributo unificato di euro 309,00.

Si depositano copia autentica della sentenza di primo grado e il fascicolo di
primo grado dell'appellante.

Messina 10.5.2014

Avv.  Di Salvo


Avv. Alfio Pappalardo

N° Cron. 3359

Diritti €

Trasferenza €

1. 21 €

1. €

1. 2. €

1. 3. €

TOTALE € 37,84

Peth
[Stampa] 5 MAG. 2014

TO 25.00000 in modo
VIRID.

LUFF. GIUDIZIARIO